



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
Istituto Comprensivo "Giulio Bevilacqua"  
Via Cardinale Giulio Bevilacqua n° 8  
25046 Cazzago San Martino (Bs)  
telefono 030 / 72.50.53  
C.F. 91014190176; CUU: UF0F4I  
e-mail uffici: [BSIC82100A@istruzione.it](mailto:BSIC82100A@istruzione.it)  
e-mail certificata: [BSIC82100A@pec.istruzione.it](mailto:BSIC82100A@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.comprensivocazzago.edu.it](http://www.comprensivocazzago.edu.it)



L'Istituto Comprensivo ha  
conseguito il titolo di  
"Scuola Dislessia Amica"

## Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione per alunni privatisti provenienti da istruzione parentale

### PREMESSA

L'istruzione parentale o "educazione familiare" (identificata spesso anche come scuola familiare, scuola paterna, istruzione familiare, educazione parentale, o – utilizzando termini di origine anglosassone – homeschooling o home education, unschooling, travel schooling) consiste nell'impartire istruzione/insegnamento al di fuori delle strutture istituzionali, pubbliche e private; è un percorso di istruzione autogestito e realizzato spesso con l'ausilio di soggetti esterni alla famiglia, impartito di norma da "precettori" scelti dai congiunti. Essa è prevista dal nostro ordinamento ed è garantita dagli articoli 30 e 33 della Costituzione Italiana.

L'istruzione parentale è dunque la scelta genitoriale, libera e consapevole, di provvedere, assolvere e organizzare, direttamente da soli, in ambito familiare il diritto-dovere di istruire la propria prole e di impartire una conveniente educazione ai propri figli.

### LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In merito all'istruzione parentale la materia è notoriamente molto articolata. Essa abbraccia un ventaglio di norme tra loro molto differenti. Di seguito si elencano le principali disposizioni normative che regolamentano detta materia.

I genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale o ancora i tutori, qualora decidano di avvalersi dell'istruzione parentale, sono tenuti a presentare annualmente, in tempi congrui e in forma scritta (formale e cartacea), inviata al Dirigente scolastico a mezzo Posta elettronica (PEO / PEC) o depositata direttamente (*brevi manu*) presso il protocollo dell'Istituto scolastico del Comune di residenza in cui risultano iscritti i propri figli, la comunicazione dell'intenzione di volersi avvalere dell'istruzione parentale.

Le disposizioni normative vengono riprese dal recente Decreto Ministeriale n. 5 dell'8 febbraio 2021.

### Obblighi di assolvimento e obbligo scolastico

A garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, i figli minorenni sono tenuti a sostenere obbligatoriamente e annualmente un esame di idoneità per l'ammissione all'anno scolastico successivo quali candidati esterni (privatisti) presso una scuola pubblica, statale o paritaria, anche estera, fino al completo assolvimento dell'obbligo di istruzione. L'esame è dunque necessario per verificare che vi sia stato un processo di istruzione/educazione, concretamente compiuto, e che lo stesso sia stato conforme alle norme che regolano la materia (raggiungimento obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo).

L'Istituto scolastico che riceve la formale istanza (richiesta di istruzione parentale), è tenuto a vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico dell'alunno/a. È inoltre obbligo delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie, nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità, comunicare prontamente l'esito di detto esame finale, per consentire ai soggetti preposti (Autorità competenti) le opportune verifiche in merito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Come prevede espressamente la Nota annuale del Ministero dell'Istruzione relativa alle iscrizioni, l'alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all'esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l'effettuazione dell'esame entro il 30 aprile dell'anno di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5: "I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la

*richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo."*

### **Adempimenti delle Istituzioni scolastiche**

È obbligo delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie, nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità, aggiornare prontamente l'Anagrafe degli alunni inserendo l'esito dell'esame di idoneità, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

È bene evidenziare che in caso di mancata partecipazione della studentessa e/o dello studente ai predetti esami, in assenza di formali, valide e comprovate giustificazioni, il Dirigente scolastico deve prontamente e senza indugio notificare per iscritto la situazione al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno/a, contestualmente segnalare l'accaduto all'Ufficio dell'Ambito Territoriale (UAT) e il Servizio Ispettivo regionale in modo che l'Autorità locale proceda a diffidare immediatamente la famiglia e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale o ancora i tutori, ove necessario, segnalando la violazione dell'obbligo scolastico all'Autorità giudiziaria (Tribunale dei minorenni) per i provvedimenti di loro competenza. Si evidenzia che il Sindaco è l'unica autorità che può sanzionare i genitori o chi ne fa le veci ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489: «*Le autorità comunali, deputate alla vigilanza, in caso di riscontrate inadempienze, provvedono con tempestività ad ammonire i responsabili dell'adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge. Dell'atto di ammonizione può essere data contestuale notizia ai centri di assistenza sociale, presenti sul territorio, per individuare le eventuali attività o iniziative che dovessero risultare più opportune per agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell'obbligo*».

All'idoneità o meno della studentessa e/o dello studente, valutato/a da parte della commissione esaminatrice d'esame, non deve seguire nessuna specifica attestazione, secondo i criteri definiti e stabiliti dal Collegio dei docenti, inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), come esplicitamente previsto dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 62/2017. L'Istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa ha facoltà di adottare un proprio regolamento sulle modalità organizzative degli esami di idoneità. La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni d'esame con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. L'esame è superato se il/la candidato/a ottiene la sufficienza, almeno sei/decimi in ogni prova d'esame. I/le candidati/e i cui esami abbiano avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. Si rammenta che l'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: idoneo/non idoneo alla classe. (Cfr Circolare Ministeriale n. 27 Prot. n. 2368 del 5 aprile 2011)

### **DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI IDONEITÀ E DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

Gli alunni che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati.

Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, è dovuto annualmente, mentre per quelli provenienti da scuola non statale non paritaria l'esame di idoneità è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie.

Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato, in qualità di candidati esterni, al termine dell'anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che:

siano o meno stati scrutinati per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato;

siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all'esame;

siano in possesso del requisito dell'età per l'accesso all'esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata.

### **Requisiti di ammissione**

Articolo 2 del D.M. n.5 dell'8 febbraio 2021

1. Gli esami di idoneità nel primo ciclo d'istruzione sono disciplinati ai sensi dell'articolo 10, commi 1-4 e 7 e

dell'articolo 23 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

2. Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.
3. Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.
4. Accedono all'esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell'anno scolastico di riferimento.
5. Possono accedere, altresì, all'esame di idoneità per l'anno di corso successivo a quello cui possono essere ammessi a seguito di scrutinio finale, senza interruzione della frequenza scolastica, gli alunni ad alto potenziale intellettuale con opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale su richiesta delle famiglie e su parere favorevole espresso all'unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di classe.
6. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
7. Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono l'esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria.
8. In caso di frequenza di scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi o Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

Alla luce di tali disposizioni:

- L'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta la idoneità dell'alunno alla iscrizione ad una determinata classe.
- Le procedure di iscrizioni e di svolgimento dell'esame di idoneità sono normate dal MIUR. Gli esami si devono sostenere a giugno o, in caso di malattia dell'alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell'anno scolastico (art. 8 D.Lgs. 59/2004).
- Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell'anno.
- Sul punto le singole scuole non hanno margini di discrezionalità.
- La domanda va fatta entro il 30 aprile (C.M. 27/2011).
- Le norme dettate dal MIUR, regolando una procedura finalizzata ad un atto di natura amministrativa (l'idoneità alla classe), sono vincolanti sia per la scuola statale che per quella paritaria; la violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare l'annullabilità del titolo rilasciato.

Nel nostro ordinamento (Indicazioni Nazionali) sono indicate le competenze che l'alunno deve possedere al termine di un percorso (gli obiettivi di apprendimento). È il raggiungimento di tali obiettivi che l'esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l'idoneità alla classe successiva.

A tal fine, gli esercenti la responsabilità genitoriale presentano, all'atto della comunicazione di avvalersi dell'istruzione parentale, il Progetto didattico-educativo che si intende seguire durante l'istruzione parentale in coerenza con l'articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5 e dimostrano il loro collegamento/riferimento alle Indicazioni Nazionali Statali.

Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.

Se un alunno non supera l'esame non acquisisce l'idoneità richiesta.

### **Modalità di svolgimento**

Articolo 3 del D.M. n.5 dell'8 febbraio 2021

1. I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.

2. Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliono avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l'esame di idoneità, alla domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.
3. L'esame di idoneità si svolge in un'unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica.
4. Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei docenti.
5. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.
6. Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.
7. L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio.
8. Nel caso di alunni con disabilità la commissione di cui ai commi 5 e 6 è integrata con un docente per le attività di sostegno.
9. L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.
10. Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui al comma 1 nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente.
11. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

### **Sedi di esame**

Sono sedi d'esame esclusivamente le scuole statali o paritarie. Gli alunni provenienti da istruzione parentale, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nel territorio di residenza.

Gli alunni frequentanti una scuola non statale non paritaria, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nello stesso territorio in cui si trova la scuola non statale frequentata.

Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità e di Stato, ai sensi dell'art. 1bis, comma 3, legge 3 febbraio 2006, n. 27 e del D.M. 10 ottobre 2008, n. 83, nei seguenti casi:

- per alunni che abbiano frequentato scuole non statali e non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza di interessi;
- per i candidati che abbiano effettuato la preparazione in corsi che dipendano dallo stesso gestore della scuola paritaria o da altro avente comunanza di interessi.

### **Domande di iscrizione e termini previsti per accedere all'Esame di Stato primo ciclo**

I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione: i necessari dati anagrafici dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico, la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

Per accedere all'esame di Stato primo ciclo i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione **entro il 20 marzo** dell'anno scolastico di riferimento.

Il decreto legislativo n. 62/2017 e il seguente D.M. 741/2017 prescrivono che sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti:

- i candidati privatisti che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di

- primo grado; sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio;
- i candidati privatisti che abbiano presentato domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento;
  - i candidati privatisti che abbiano partecipato alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

Inoltre:

- i candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie NON POSSONO sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola (art. 3, comma 4);
- l'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di cui al comma 5 (art. 3, comma 6).

### **Calendario d'esame e prove d'esame**

Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno.

Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.

L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado consiste in due prove scritte, riguardanti rispettivamente l'area linguistica (suddivisa in produzione, grammatica e comprensione) e l'area matematica (suddivisa in logica, geometria e numero) ed in un colloquio (che non prevede la presentazione di tesina o relazione) inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.

Nel caso di alunni con disabilità la commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno.

L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste nelle prove scritte di italiano, di matematica e di inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio. La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: idoneo / non idoneo alla classe.

Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove.

### **Criteri per l'accettazione delle richieste da parte dei candidati esterni**

L'Istituto accoglie le richieste di ammissione agli esami di idoneità o agli Esami di Stato secondo i seguenti criteri di precedenza:

1. Candidati residenti nel Comune di appartenenza
2. Candidati residenti nell'Ambito 9 Sebino-Franciacorta
3. A parità di condizioni si darà la precedenza considerando l'ordine di presentazione della domanda.

L'Istituto può accogliere annualmente fino ad un massimo di:

✓ n.3 richieste di esami di idoneità alla classe successiva per la Scuola primaria

✓ n.3 richieste di esami di idoneità alla classe successiva per la Scuola Secondaria di primo grado

✓ n.3 richieste di ammissione agli Esami di Stato primo ciclo per ciascuna classe terza.